

Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1.

“REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 dicembre 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 91 del 30 dicembre 2016;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2017;

Emana

il seguente Regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Capo II Obblighi, disposizioni, strumenti, metodologie per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

Art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Art. 8 - Metodologie di stima

Art. 9 - Fonti di finanziamento

Capo III

Criteri, modalità e obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi

Art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio

Art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

Art. 12 - Gestione flussi informativi

Capo IV Sanzioni e Norma finale

Art. 13 – Sanzioni

Art. 14 – Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è rivolto a tutti i titolari di concessioni per derivazioni di acqua per uso irriguo e agli Enti responsabili sotto gli aspetti tecnici ed amministrativi del rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle fonti e/o delle reti irrigue. Esso, nel rispetto della normativa statale ed europea, ferme le disposizioni del regolamento 12 novembre 2012 n. 12 ed in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'autoapprovvigionamento, definisce:

a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:

1) il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);

2) le modalità di misurazione degli stessi in base a:

2.1. presenza di misuratori;

2.2. possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);

3) le modalità di stima degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal documento tecnico del Tavolo permanente (articolo 3 del D.M. 31 luglio 2015 e articolo 8 del presente regolamento) Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni) approvato in Conferenza Stato Regioni;

c) gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).

3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui di cui al comma 1, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, detta anche Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), per i propri associati e delle Regioni per tutti gli altri Enti irrigui e per l'auto-approvvigionamento.

4. L'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati sono obbligatorie per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all'obbligo di monitoraggio di cui al presente regolamento.

5. Il monitoraggio dei volumi ad uso irriguo, così come definito all'articolo 2, è obbligatorio nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 del Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, di seguito indicato Linee guida, cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento sono definiti:

- a) bacino: bacino o sub bacino idrografico, se non definito irriguo;
- b) distretto: distretto idrografico, se non definito "irriguo";
- c) distretto irriguo: suddivisione del Comprensorio irriguo, delimitante un'area alimentata da un proprio ripartitore;
- d) Ente gestore di concessioni per grandi derivazioni (reti collettive gestite da Enti irrigui): Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (cod. 52.05.00);
- e) Ente gestore di concessioni per piccole derivazioni (auto-approvvigionamento): Città Metropolitana di Napoli e Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per i territori di competenza;
- f) prelievi: portate/volumi prelevati a fini irrigui da corpi idrici superficiali o sotterranei;
- g) utilizzi: portate/volumi utilizzati a fini irrigui;
- h) fabbisogno irriguo: apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenerla in condizioni ottimali di disponibilità idrica (evapotraspirazione in condizioni standard);
- i) utilizzatore finale: insieme degli utenti in un singolo distretto irriguo per irrigazione collettiva ovvero singolo utente per l'auto-approvvigionamento;
- l) restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito, restituzioni): si intendono sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito;
- m) rilasci alla circolazione sotterranea (di seguito, rilasci): si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo;
- n) monitoraggio o misurazione dei volumi ad uso irriguo: rilevazione periodica e trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati, utilizzati, restituiti o rilasciati;
- o) quantificazione: monitoraggio come definito al punto precedente o stima dei volumi irrigui attraverso procedimenti di stima come meglio definito nel successivo art. 8.

CAPO II

OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

ART. 3

OBBLIGHI DI QUANTIFICAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI

1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, entro il 31/12/2018, i prelievi e le restituzioni riguardanti i corpi idrici superficiali e sotterranei che approvvigionano gli schemi irrigui consortili di portata pari o superiore a 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero i prelievi superiori al 10 per cento della portata naturale media annua del corso d'acqua oggetto del prelievo se provenienti da acque superficiali, e a 10 l/s medi continui nel periodo irriguo ovvero 100.000 mc, se provenienti da acque sotterranee.
2. È fatto obbligo, entro il 31/12/2020, di installazione di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui; la misura del volume alla testa del distretto potrà anche essere ottenuta mediante l'aggregazione dei volumi misurati in corrispondenza di tutte le utenze comprese nel distretto medesimo.
3. Per l'auto-approvvigionamento entro il 31/12/2018 sono misurate le concessioni di portate superiori a 1 l/s; i dati relativi ai volumi prelevati, aggregati per comune, sono trasmessi dall'Ente gestore delle concessioni alla struttura regionale competente entro i tempi definiti al punto 1 lettera c). Il misuratore dei volumi derivati sarà omologato e munito di sigilli a cura dell'Ente Gestore. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, queste attività, quando ricadenti nell'ambito del comprensorio irriguo di competenza, possono essere delegate dall'Ente gestore delle concessioni al Consorzio di Bonifica, a seguito di specifici Accordi di Programma da stipulare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003;
4. È prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui ai commi 1, 2 e 3, nei seguenti casi:
 - a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;
 - b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali.
5. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:
 - a) utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico;
 - b) utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.
6. Nelle more dell'installazione di misuratori di cui ai commi 1 e 2, e nei casi di esclusione di cui al comma 4, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8.
7. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione in corpi idrici naturali e opera di presa ad uso promiscuo;
 - b) restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;
 - c) restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;
 - d) reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffuse.
8. In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di misurazione di cui al

comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 8.

9. Le soglie di cui ai punti precedenti sono successivamente adeguate con deliberazione della Giunta regionale agli esiti degli aggiornamenti degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o della normativa statale, di intesa fra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e la Regione.

ART. 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A NUOVE CONCESSIONI PER PRELIEVI

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6 nonché il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente definita all'articolo 10.

2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

3. Per le nuove concessioni per auto-provvigionamento si rimanda al Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 12/11/2012.

4. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione prevede:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
- b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
- c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- d) la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN.

5. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (quali ad esempio: nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni), finanziati da fondi pubblici negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel manuale trasmissione SIGRIAN dei dati infrastrutturali consultabile collegandosi al link: <http://sigrian.entecra.it/sigrianmap/download/manuale.sigrian.pdf>

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A PRELIEVI, RESTITUZIONI ED UTILIZZI ESISTENTI

1. I prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6, entro il 31 dicembre 2018, tenuto conto dei casi di esclusione previsti all'articolo 3, commi 4 e 5. Nelle more dell'installazione dei misuratori si ricorre alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.

2. Gli schemi irrigui esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano

alle prescrizioni relative all'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui all'articolo 3, comma 2, entro il 31 dicembre 2020, tenuto conto dei casi di esclusione previsti all'articolo 3, commi 4 e 5. Nelle more dell'installazione dei misuratori si ricorre alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.

3. Nelle more del termine di cui al comma 1, gli Enti gestori di concessioni provvedono a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente regolamento:

- a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;
- b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

ART. 6

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI, DEGLI UTILIZZI IRRIGUI E DEFINIZIONE DEI PRELIEVI STRATEGICI

1. Ai fini del presente Regolamento per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee Guida al capitolo 3.
2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.
3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:
 - a) I livello (misuratori di distretto idrografico o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
 - b) II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
 - c) III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
 - d) IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento).
4. Ai fini del presente regolamento, i primi due livelli d'uso di cui al comma 3 sono così definiti:
 - a) Misuratori I livello: associati a prelievi uguali o superiori 1.000 l/s, od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
 - b) Misuratori II livello: associati a prelievi superiori alla soglia minima individuata all'art. 3 per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura finalizzati al monitoraggio.
5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesto l'acquisizione in continuo e in tempo reale, individuati secondo i seguenti criteri:
 - a) tutti i misuratori I livello;
 - b) alcuni misuratori di II livello in relazione a sottobacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità, tra cui necessariamente i seguenti:
 - 1) prelievi provenienti da acque sotterranee con una portata che superi i 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo, ovvero 1.000.000 di mc /annui;

2) prelievi provenienti da acque superficiali compresi tra il 1000 l/sec e 100 l/sec e che rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso d'acqua oggetto del prelievo.

3) prelievi ad uso plurimo conformemente ai punti 1) e 2) indipendentemente dalla portata prelevata ad uso irriguo.

4) le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti 1), 2), 3), attesa la fattibilità tecnica.

5) prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione;

6) prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile.

6. I punti di misura di prelievi e restituzioni strategici potranno costituire elemento di monitoraggio della qualità delle acque utilizzate ai fini irrigui, per la certificazione di qualità della filiera agroalimentare.

7. Per i prelievi strategici di cui al comma 5, gli Enti gestori delle concessioni definiscono gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare, a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato alla pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Nel caso in cui il titolare della concessione disponga già di un sistema di telecontrollo, l'Ente gestore, senza costi aggiuntivi a proprio carico, richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici.

8. La definizione e le soglie con cui sono stati individuati i misuratori di I e II livello potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dal costituito Osservatorio Permanente per la siccità e le crisi idriche stipulato tra l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e le Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria il 13 luglio 2016. Tale variazione sarà concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

ART. 7

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA STRUMENTAZIONE

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno biennale. L'Ente Gestore delle concessioni può disporre controlli al fine di verificare lo stato dei misuratori;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Ente Gestore della concessione l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) sostituire le apparecchiature entro trenta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo, in caso di mancata sostituzione può essere prevista la sostituzione forzata con addebito ai soggetti titolari dei prelievi da parte dell'Ente Gestore della concessione. Per l'auto-approvvigionamento si applica quanto previsto, in materia di sanzioni, all'articolo 38 del Regolamento n. 12 del 12 novembre

2012.

ART. 8

METODOLOGIE DI STIMA

1. Sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento se non è prevista la misurazione o nelle more dell'installazione di misuratori si adottano le Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni) approvate dal Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'articolo. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015.
2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si procede come di seguito specificato:
 - a) i prelievi di cui all'articolo 3 comma 1 sono stimati ricorrendo a strumenti o metodi adatti alla tipologia di presa o di impianto in coordinamento con la Regione o autorità competente; in alternativa, per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui, in coordinamento con la Regione e/o autorità competente, possono considerare i dati della concessione; il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso.
 - b) La metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'articolo 3 propone di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui. La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - Crop evapotranspiration -Guidelines for computing crop water requirements -Irrigation and drainage Paper 56".
3. Per il calcolo dei fabbisogni irrigui di norma è utilizzato il seguente strumento:
 - a) sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla metodologia FAO 56 basati su osservazioni satellitari e che tengano in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto irriguo al campo;
 - b) altri modelli sviluppati dalle amministrazioni pubbliche per la pianificazione della risorsa idrica a fini irrigui e che prevedano la stima dei fabbisogni irrigui;
 - c) modello FAO Cropwat (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html).
4. Per la stima delle restituzioni di cui all'articolo 3, comma 7, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è consentita la stima con buona approssimazione dell'insieme delle due componenti (che chiameremo Volume Residuo), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie indicate nella nota tecnica relativa alla stima dei fabbisogni irrigui).
5. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-approvvigionamento di cui all'articolo 3 comma 3, è adottata la metodologia già individuata al comma 2 lettera b, che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Nel caso di auto-approvvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato delle superfici irrigate mediante auto-approvvigionamento aggregato per comune, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA.

ART. 9

FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'articolo 3, è consentito coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale, considerato che l'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

b) il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

CAPO III

CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

ART. 10

CRITERI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO

1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti, gli elementi da monitorare sono:

- a) fonti di approvvigionamento e portate per schemi irrigui degli Enti preposti (art. 3 comma 1);
- b) volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui (art. 3 comma 2);
- c) volumi prelevati per auto-approvvigionamento (art. 3 comma 3) per concessioni di portate superiori a 1 l/s;
- d) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi nonché rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile) (art.3 comma 7).

2. La struttura competente presso la Regione Campania per la raccolta dei dati di monitoraggio, di seguito definita Struttura regionale competente è la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Unità Operativa Dirigenziale Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali -consorzi di bonifica in agricoltura (cod. 52.06.06)

3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente le informazioni previste dal SIGRIAN, secondo le istruzioni del manuale consultabile al link: <http://sigrian.entecra.it/sigrianmap/download/manuale.sigrian.pdf>

4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i dati sui volumi mensili utilizzati alla testa dei distretti irrigui.

5. Con riferimento a quanto previste al punto c) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, gli Enti gestori delle concessioni oppure i Consorzi di Bonifica se delegato (art. 5 della L.R. 4/03), trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i volumi annui relativi ai prelievi aggregati su base comunale.

6. Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art.3 comma 1, entrando a regime entro il periodo previsto dai tempi di adeguamento di cui all'articolo 5.

7. Gli enti irrigui/Enti Gestori delle concessioni, entro il 31 marzo 2018, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al presente articolo, secondo le istruzioni del manuale consultabile al link: <http://sigrian.entecra.it/sigrianmap/download/manuale.sigrian.pdf>

ART. 11

TEMPI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI AL SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee guida:

- a) volumi prelevati e restituiti: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;
- b) volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, testa del distretto o come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
- c) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno, atteso l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 5 punto 3.

2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 6 comma 5, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente del dato mensile di prelievo, si rimanda all'Osservatorio per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente a formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.

3. Per l'irrigazione collettiva i dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dagli Enti irrigui, oltre a quanto previsto dalle concessioni di derivazione, alla struttura regionale competente.

4. Per l'autoapprovvigionamento in presenza di misuratori, la rilevazione e la trasmissione al SIGRIAN dei dati dei volumi idrici prelevati, da parte degli Enti/Autorità competenti avviene previa aggregazione dei dati per comune e corpo idrico, entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. In assenza di misuratori, oltre ai volumi stimati sulla base della metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8, sono trasmesse al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente il dato amministrativo relativo alle portate medie, minime e massime concesse aggregate per comune, per corpo idrico e per uso (irriguo e promiscuo irriguo). Gli eventuali aggiornamenti sono trasmessi una volta l'anno a fine anno.

6. Le utenze di derivazione di acque ad uso irriguo non soggette all'obbligo di quantificazione di cui al presente regolamento, provvedono alla misurazione dei volumi prelevati ed alla trasmissione del dato all'Ente Gestore della concessione con cadenza annuale.

ART. 12

GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI

1. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.lgs.

152/2006:

a) i dati, relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 11, sono trasmessi dagli Enti irrigui, oltre a quanto previsto nella concessione, al SIGRIAN ed alla Struttura regionale competente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 8. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;

b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 3 e 10 – punto c), aggregati per comune sono trasmessi dall'Ente Gestore delle concessioni oppure dal Consorzio di Bonifica se delegato (art. 5 della L.R. 4/03), alla struttura regionale competente e da questa trasmessi al SIGRIAN dopo la validazione tecnica che sarà effettuata dalla Regione Campania attraverso la struttura tecnica da individuarsi con successivo provvedimento.

2. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato dato finale della banca dati SIGRIAN, quello che supera il processo di validazione tecnica. La validazione e la verifica dei dati può essere effettuata secondo le metodologie previste all'articolo 8.

3. Ai fini del punto b) del comma 1, la struttura regionale competente provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento ed ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA. Nei casi in cui non è presente una banca dati regionale, questa dovrà essere realizzata ex-novo secondo lo schema condiviso con il supporto del CREA.

CAPO IV

SANZIONI E NORMA FINALE

ART. 13

SANZIONI

1. È facoltà della Regione Campania e delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla derivazione procedere a controlli e verifiche, anche a campione, sulle utenze ad uso irriguo per ogni finalità d'ufficio. In materia di sanzioni si applica quanto disposto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento emanato dal Presidente della Regione Campania 12 novembre 2012 n. 12.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente De Luca.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 2 gennaio 2017 con il n. 399 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettera b), punto 3) e lettera c).

Regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12: "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche".

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 31 luglio 2015: "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".

Articolo 3: "1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un tavolo permanente, coordinato dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, o da un suo delegato, cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e Province autonome, le Autorità di distretto idrografico, il CREA, l'ANBI (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni), l'ISTAT e le Associazioni di categoria agricole, con l'incarico di monitorare le attività indicate nelle Linee guida anche con riferimento alla raccolta e gestione dei dati sui volumi irrigui, nonché di proporre ulteriori documenti tesi ad uniformare i metodi di stima."

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

Articolo 95: "Pianificazione del bilancio idrico".

Comma 3: "3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6."

Note all'articolo 2.

Comma 1

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Capitolo 2: "Definizioni."

Note all'articolo 3.

Comma 3

Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4: "Nuove norme in materia di bonifica integrale".

Articolo 5: " Concertazione ed accordi di programma."

"1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono quelle azioni espressamente previste dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152, articolo 3, comma 6 e la conclusione di Accordi di Programma, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i Consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, 2. per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali."

Note all'articolo 4.

Comma 3

Regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Note all'articolo 5.

Comma 3, lettera b)

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Articolo 6: " Concertazione ed accordi di programma."

"1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettera d)

Regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 38: " Sanzioni

"1. Ai sensi dell'articolo 17 del R.D. n. 1775 del 1933 è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 4, D.Lgs. 152 del 2006.

3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o negli atti concessori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali.

4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Legge sulla depenalizzazione).

5. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.

6. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale.

7. La prosecuzione del prelievo, comunque, è consentita esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del provvedimento di concessione”.

Note all'articolo 9.

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 3.

Articolo 5 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 3.

Note all'articolo 12.

Comma 1, lettera b).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 95, comma 3 già citato nella nota alla lettera c), comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 3.

Articolo 5 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 3.

Note all'articolo 13.

Comma 1.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 già citato nella nota al comma 3, lettera b) dell'articolo 5.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.